

REPUBBLICA ITALIANA



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

INVITO PUBBLICO ESPLORATIVO: “*RICHIESTA DI COMUNICAZIONE PER LA RICOGNIZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI*” DA AMMETTERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'UTILIZZO DEI FONDI DEL PR SICILIA 2021/2027

Priorità 2. Una Sicilia più verde - Obiettivo RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

Azione 2.5.1 - Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera. Dotazione complessiva **Settore Fognario/ Depurativo - € 109.000.000,00**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica i regolamenti UE 2021/241 (inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Pnrr), n. 1303/2013 (misure eccezionali per l'uso dei fondi della Politica di Coesione 2014-2020) e 2021/1060 (programmazione 2021-2027);
- la Decisione SIEG - Decisione della Commissione C(2011) del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse

economico generale per i regimi sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico, ai sensi di altri Regolamenti di esenzione settoriale eventualmente applicabili;

- l'Accordo di Partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE n. C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 e successivamente firmato e adottato il 19 luglio 2022, quale documento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR (Fondo europeo per lo sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo plus), Fondo di Coesione, JTF (Just transition fund) e FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura);
- la Delibera n. 78 del 22 dicembre 2021 con cui il CIPESS ha approvato la proposta di accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE Plus, JTF e FEAMPA per il periodo di programmazione 2021- 2027, autorizzando il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale all'avvio e alla conduzione del negoziato formale;
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Regionale FESR 2021/2027 – Allegato 4: “Verifica del rispetto del principio DNSH”;
- la Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, con cui la Commissione UE ha approvato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 e la successiva Decisione C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il D.P.R. n. 22 del 28/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- Il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la Legge Regionale del 12/10/2023 n. 12 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. Disposizioni varie”;
- la Legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15/02/2023 “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Adozione definitiva” con la quale è stato adottato il PR-FESR SICILIA 2021/2027;
- la Deliberazione n. 133 del 30 marzo 2023. “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 26/04/2023 che apprezza il “*Documento Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Sicilia 2021/2027;
- la deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni' del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la predetta deliberazione n. 171/2023;
- la deliberazione n. 406 del 26 Ottobre 2023 con la quale la Giunta regionale ha deliberato, in relazione al programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, di approvare l'individuazione dei Centri di responsabilità ed allocazione delle risorse finanziarie per ciascun centro di

responsabilità; nella suddetta DGR n.406/2023, il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato individuato come Centro di Responsabilità del PR FESR Sicilia 2021/2027 – Asse prioritario 2 – Una Sicilia più verde;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 di approvazione del Documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)” del PR FESR 2021/2027 e relativi allegati;
- il DDG n.7 del 19/01/2024, con il quale il Dipartimento della Programmazione ha adottato il documento “*Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione (Si.Ge.Co.)*” versione dicembre 2023 del PR FESR Sicilia 2021-2027;
- la deliberazione n. 295 del 29 agosto 2024 con la quale la Giunta regionale prende atto della versione definitiva del PR FESR Sicilia 2021/2027, del Manuale per l'Attuazione del Programma nonché del Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027 opportunamente modificato;
- la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2024, n. 297: “Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Nuova allocazione delle risorse finanziarie a seguito della riprogrammazione effettuata ai sensi del Regolamento (UE) 2024/795 (STEP) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024”;
- la Deliberazione n. 358 del 14 novembre 2024. «Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024. Adozione definitiva»;
- il Manuale per l'attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027, approvato con la DGR n. 3/2024 e definitivamente adottato con DGR n. 295/2024, che, al paragrafo 6 e successivi punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 stabilisce le procedure concertativo-negoziale per l'individuazione dei Beneficiari e delle operazioni relative ad opere pubbliche a regia;
- la Direttiva 2000/60/CE del 23/10/00 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, e ss.mm.ii., concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- il D.lgs 152/2006 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia Ambientale*” e ss.mm.ii.;
- la l.r. 19 del 11.8.2015 “*Disciplina in materia di risorse idriche*” e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 04.5.2017;
- il “*Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia*” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.10.2016, pubblicato sulla G.U.R.I. n°25 del 31.01.2017 e sulla GURS n.10 del 10.3.2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il PR FESR Sicilia 2021/2027:

- intende affrontare, con la Priorità 2, le sfide poste dal Green Deal e contribuire a raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. In tale quadro, il PR prevede azioni finalizzate, da un lato, alla decarbonizzazione e alla mitigazione, coerenti con il Piano europeo “REPowerEU” e con il principio dell'efficienza energetica al primo posto e dall'altro, all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- che nel Programma, per l'Azione 2.5.1 “*Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera*”, relativamente al settore fognario/depurativo sono declinate le seguenti strategie programmatiche: “*..dovrà essere data priorità agli interventi riguardanti gli agglomerati in procedura di infrazione, così come individuati nella pianificazione del Commissario unico nazionale per la depurazione e la pianificazione d'ambito. L'azione potrà sostenere anche interventi sulla rete per lo smaltimento delle acque meteoriche (rete acque bianche) se*

associati e sinergici ad interventi sulla rete fognaria (rete acque nere) in maniera non preponderante”;

- intende contribuire, in tema di gestione sostenibile delle acque, ad attuare la pianificazione regionale di settore coerenti con i fabbisogni e gli obiettivi individuati dal Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia ed in particolare dai Piani d'Ambito dei 9 ATO idrici, nel settore fognario/depurativo principalmente attraverso interventi volti alla risoluzione delle infrazioni alla normativa UE in tema di acque reflue;

TENUTO conto che:

- la Commissione Europea, approvando il Programma Regionale Sicilia FESR 2021/2027 con decisione di esecuzione n. C(2022)9366 dell'08/12/2022, e la successiva Decisione C(2024)7098 final dell'8 ottobre 2024, ha preso atto, tra l'altro, del mancato rispetto della condizione abilitante tematica **C.A. 2.5** *“Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”*, condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente dell'Obiettivo specifico;

- a norma dell'art.15, paragrafo 5 del Regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative alle operazioni connesse all'obiettivo specifico interessato dalla condizione abilitante non soddisfatta, possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non possono essere rimborsate dalla Commissione, fino a quando la commissione non abbia accertato il soddisfacimento della stessa condizione abilitante a norma dell'art. 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento;

- nello specifico, il soddisfacimento della condizione abilitante 2.5 *“Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”* prevede che tutti gli Enti di governo d'Ambito siano dotati di Piani d'Ambito aggiornati e approvati, avendo completato la procedura di VAS, se necessaria e i Piani d'Ambito debbano necessariamente contenere le informazioni atte a soddisfare i quattro sotto criteri della CA 2.5 (Allegato IV Reg.(UE) 2021/1060):

1) una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE (trattamento acque reflue urbane) del Consiglio e della direttiva 98/83/CE del Consiglio (qualità delle acque destinate al consumo umano),

2) l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a) per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento delle acque reflue;

b) per attuare la direttiva 98/83/CE;

c) per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/2184, in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva.

3) una stima degli investimenti necessari per il rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti, e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4) una indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

Tali informazioni sono state aggregate a livello regionale in una unica relazione che sarà oggetto di valutazione da parte della DG Environment della Commissione Europea.

RITENUTO opportuno

- in attesa dell'adempimento della condizione abilitante 2.5 *“Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue”* e della conseguente assegnazione formale, da parte della Commissione Europea, delle risorse relative all'**Azione 2.5.1** - *“Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera”* in ottica di efficientamento e di accelerazione delle procedure di competenza, avviare una prima attività ricognitiva dei progetti più coerenti con gli obiettivi del Programma Regionale, sopra elencati, così da costruire per



tempo, un bacino di operazioni finanziabili, all'atto del soddisfacimento della condizione abilitante tematica, previe successive procedure di selezione di merito dei singoli interventi

RENDE NOTO

che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti **indice** un Invito esplorativo di “*Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali*” propedeutico all'espletamento della procedura negoziale, da svolgere ai sensi di quanto previsto al paragrafo 9 e successivi punti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 del Manuale di Attuazione (ver.2.0 - gennaio 2025) del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, finalizzata alla selezione e finanziamento di operazioni coerenti con gli obiettivi del Programma, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

I Beneficiari interessati (indicati all'art.3) dovranno far pervenire, con le modalità e nei tempi indicati, la relativa manifestazione di interesse e verificato il possesso dei requisiti richiesti e meglio specificati nel presente Invito, saranno successivamente invitati dall'Amministrazione nella successiva fase di procedura negoziata.

Si precisa che la manifestazione di interesse di cui al presente Invito non costituisce impegno alcuno per l'Amministrazione regionale in ordine alla concessione dei finanziamenti, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo all'Invito e di non dare seguito alla successiva procedura, così come di revocare o annullare le determinazioni inerenti l'Invito stesso, il tutto senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, anche di tipo risarcitorio, da parte dei Beneficiari interessati.

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Invito pubblico per la manifestazione di interesse.

Il presente Invito dà attuazione al PR FESR Sicilia 2021/2027, Codice CCI n. 2021IT16RFPR016, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022 e ss.mm.ii., Priorità 2. “Una Sicilia più verde” - Obiettivo RSO2.5. Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile - Azione 2.5.1 “*Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera*” **settore fognario/depurativo** e costituisce invito a manifestare interesse di partecipazione, alla conseguente procedura concertativo/negoziale.

Le disposizioni applicative del presente Invito sono emanate nel rispetto del Sistema di Gestione e controllo del PR Sicilia FESR 2021-2027, approvato con Decreto DDG n.7 del 19/01/2024 e ss.mm.ii., del Dipartimento della Programmazione, e dell'allegato Manuale delle Procedure.

Il presente Invito deve garantire il rispetto di criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, garantire la parità di genere e tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE. I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione per il conseguimento degli obiettivi del programma secondo quanto stabilito dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” del PR FESR Sicilia 2021/2027.

Le azioni dell'Obiettivo Specifico RSO2.5. “Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile” sono dirette all'intero territorio regionale.

Gli interventi dovranno essere coerenti con i fabbisogni e gli obiettivi individuati nella pianificazione di settore, in particolare, il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia vigente, a scala regionale e i Piani d'Ambito dei nove ambiti territoriali ottimali, a scala locale.

Art. 2 – Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata dal PR FESR Sicilia 2021/2027 all'Azione 2.5.1 “*Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera*”, **settore fognario/depurativo**, risulta complessivamente di € **109.000.000,00**, così suddivisi:

1. **Settore di Intervento cod. 65** - Raccolta e trattamento delle acque reflue.

- Dotazione settore 65, € 94.000.000,00

2. **Settore di Intervento cod. 66** - Raccolta e trattamento delle acque reflue, conformemente ai criteri di efficienza energetica [l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)].

- Dotazione settore 66, € 15.000.000,00

Le agevolazioni concedibili, con riferimento alle operazioni che saranno selezionate all'esito della successiva procedura concertativo negoziale, sono concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Rispetto all'operazione finanziata, il contributo finanziario di cui al presente Invito non è duplicabile con altri finanziamenti pubblici aventi natura nazionale, regionale o comunitaria concessi per la stessa iniziativa ed avente ad oggetto le stesse spese (divieto di doppio finanziamento).

Art. 3 - Beneficiari dell'Invito

I potenziali Beneficiari, ai quali è rivolto l'Invito pubblico di partecipazione alla procedura concertativo / negoziale, che saranno successivamente responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'operazione, sono individuati, nel rispetto di quanto indicato dal PR Sicilia FESR 2021/2027, nelle Assemblee Territoriali Idriche della Regione Siciliana costituite ai sensi della l.r. 11.8.2015, n.19, che abbiano approvato una "Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue" ai sensi del soddisfacimento della condizione abilitante CA2.5.

Possono essere identificati tra i soggetti attuatori degli interventi, eventualmente finanziati ai Beneficiari:

a) i gestori affidatari del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale di pertinenza, selezionati ai sensi del d.lgs. 152/06 nel rispetto del principio di unicità della gestione, già in attività o subentranti, ovvero i gestori salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, che gestiscano il servizio idrico in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, che abbiano sottoscritto la convenzione di affidamento con l'Ente di Governo d'Ambito, e che abbiano adeguato la medesima sulla base della convenzione-tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;

b) le gestioni in forma autonoma esistenti, salvaguardate ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del d.lgs. 152/06, con una convenzione recante i contenuti minimi della convenzione-tipo e in possesso dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma rilasciata dal competente Ente di governo.

I soggetti attuatori dovranno garantire:

- il possesso della capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti;
- l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni;
- l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria e quanto previsto, per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in materia di assenza di conflitti di interessi, di prevenzione di frodi e corruzione.

Art. 4 – Operazioni ammissibili

L'Azione 2.5.1 "*Interventi per il miglioramento del Servizio Idrico Integrato in tutti i segmenti della filiera*" del PR FESR Sicilia 2021/2027, **settore fognario/depurativo**, è finalizzata a sostenere interventi afferenti a differenti settori, identificati nel Programma con i sotto elencati codici:

1. **Settore di Intervento cod. 65** - Raccolta e trattamento delle acque reflue.
2. **Settore di Intervento cod. 66** Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica [l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)].

Le operazioni ammissibili riguardano esclusivamente interventi finalizzati alla risoluzione delle procedure di infrazione per inadempimento alla Direttiva europea 1991/271 sul trattamento delle acque reflue urbane.

Per la corretta interpretazione di questo settore di operazioni cod.66, il Ministero dell'Ambiente dopo i chiarimenti della Commissione europea, per le operazioni finanziate con il PNRR, ha pubblicato una FAQ scaricabile al seguente link "[FAQ DM 191_22-02.11.22.pdf \(mase.gov.it\)](#)". In questa FAQ il Ministero definisce n.7 casistiche differenti per le quali chiarisce come calcolare i consumi netti di energia e le riduzioni. Occorre fare riferimento alla FAQ del Ministero al fine di progettare correttamente gli interventi.

Le operazioni devono essere munite almeno di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 36/2023, secondo le prescrizioni di cui all'allegato I.7. I relativi quadri economici dovranno essere aggiornati al vigente prezzario regionale.

Le operazioni devono rispondere ai requisiti di eleggibilità, ammissibilità e coerenza previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e dal PR FESR Sicilia 2021/2027 ed essere coerenti/conformi con quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Le proposte presentate devono contribuire al quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma tramite l'incremento degli indicatori di output, che misurano i risultati tangibili, specifici dell'intervento, e degli indicatori di risultato, che misurano gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, collegati all'obiettivo specifico di riferimento (art.16 Reg (UE) 2021/1060) come sotto elencati:

- **indicatore di output** ID RCO32 "*Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue*", il Target finale, da conseguire entro il termine di ammissibilità della spesa (2029), è di 360.000 unità di popolazione equivalente;

- **indicatore di risultato** RCR42 "*Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue*" il Target finale, da conseguire entro il termine di ammissibilità della spesa (2029), è di 360.000 persone.

Per quanto sopra esposto, nelle proposte presentate devono essere esplicitati i target che si prevede di raggiungere assicurando il monitoraggio, la misurabilità e verificabilità nel tempo, degli obiettivi che si prevede di raggiungere.

Il cronoprogramma dell'operazione presentata deve prevedere almeno:

- la data di ultimazione della progettazione idonea per l'appalto dei lavori;
- la data di ultimazione della procedura di appalto;
- la data di inizio esecuzione dei lavori;
- la data di completamento delle attività dell'intervento e di funzionalità entro il 31/12/2029.

Possono essere ammessi interventi già iniziati, purché non ancora conclusi, alla data di presentazione della domanda, in conformità all'art. 63 c. 6 Regolamento (UE) 2021/1060. Ai fini della partecipazione al presente Invito per "intervento non concluso" si intende un intervento per il quale, la Direzione Lavori, alla data di presentazione della domanda non abbia ancora emesso il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 5 - Spese ammissibili

Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del Reg(UE) 2021/1060, le norme in materia di ammissibilità delle spese vengono stabilite a livello nazionale fatte salve le prescrizioni generali, riportate nel medesimo articolo. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni di cui ai regolamenti specifici relativi ai fondi.

Il paragrafo 2 della disposizione sopra richiamata definisce l'arco temporale di ammissibilità della spesa per come di seguito: spese ammissibili “[...] e pagate per l’attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il **1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029**”. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

Nelle more della definizione della disciplina applicabile per il ciclo di programmazione 2021-2027, si continua a fare riferimento alla disciplina nazionale di cui al D.P.R. 28 febbraio 2018 n. 22, che definisce i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, restando fermo, in caso di conflitto normativo o incompatibilità, il prevalere delle disposizioni regolamentari europee.

L'importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.

Restano in ogni caso escluse e non potranno essere rimborsate, tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, tra cui le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti e quanto previsto ai sensi dell'art. 64 del Regolamento UE n. 2021/1060.

Le spese sostenute devono essere documentate, comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente ed essere sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal Programma.

Art. 6 – Procedure

Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi finanziari, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensive dei pagamenti ai beneficiari e i controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari, sono svolte dal Servizio 1 “Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e Sovrabbito” del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana (d'ora in poi Servizio) in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO).

Le domande saranno finanziate secondo la graduatoria formata con i criteri di cui ai successivi articoli, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 7 – Modalità di valutazione della domanda

La selezione delle operazioni è disciplinata dall'art. 73 “*Selezione delle operazioni da parte dell'Autorità di gestione*” paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 e ss.mm.ii; in coerenza con quanto previsto dal suddetto articolo, i criteri e le procedure utilizzati dal Centro di Responsabilità sono definiti nel documento “*Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni*” del PR FESR Sicilia 21-27 e assicurano che le operazioni siano individuate per massimizzare gli obiettivi da conseguire con il contributo del finanziamento dell'Unione Europea.

In seguito alla presente “*Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali*” gli interventi da ammettere a finanziamento saranno individuati attraverso procedura “concertativo/ negoziale” sulla base del rispetto di specifici requisiti e criteri generali di qualità, in sede di confronto negoziale diretto tra il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con il singolo Ente proponente.

Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti sarà coadiuvato da un gruppo di valutazione, composto dal Responsabile UCO e da personale regionale avente competenza nell'ambito delle tematiche inerenti la presente procedura, scelto dallo stesso Dirigente Generale.

Il processo di valutazione delle domande, dal ricevimento fino alla pubblicazione degli esiti della valutazione, sarà proporzionato al numero delle istanze di contributo finanziario pervenute e non si protrarrà oltre il termine di 150 giorni, di cui all'art. 2 della L.R. 7/2019, dalla scadenza dell'Avviso.

L'iter valutativo si concluderà con l'approvazione di una graduatoria basata sui criteri di selezione afferenti all'Azione 2.5.1 di cui al citato documento "*Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni*", approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR 2021/2027. La fase iniziale del processo di valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità che si articola secondo le seguenti sotto-fasi:

a) Requisiti di Ricevibilità formale, attengono al rispetto dei sotto elencati punti:

- 1) Inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall'Invito.
- 2) Completezza e regolarità della domanda e degli allegati.
- 3) Eleggibilità del proponente/beneficiario sulla base dei requisiti definiti dal dispositivo attuativo.

La verifica dei requisiti di ricevibilità si conclude con un giudizio di ricevibilità o non ricevibilità, ove la ricevibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica di ammissibilità.

b) Requisiti di ammissibilità generale, attengono trasversalmente a tutte le operazioni candidate al sostegno del PR e sono così elencati:

- 4) Conformità agli obiettivi specifici e ai contenuti del PR (Art.73 (2) (a) RDC);
- 5) In caso di riconducibilità al campo di applicazione di una condizione abilitante (ex tabella 12 del PR), rispetto delle pertinenti normative e coerenza con le strategie e con i documenti di programmazione di settore (Art.73 (2) (c) RDC);
- 6) Coerenza con le tipologie di intervento associate alla procedura di attuazione (Art.73 (2) (g) RDC), Nel caso di campi d'intervento che contribuiscono al sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici o agli obiettivi riguardanti l'ambiente, si applicano le condizioni di ammissibilità di cui alle note riportate per lo specifico campo di intervento in Allegato 1, Tabella 1 del RDC (Settore di intervento cod. 66);
- 7) Verifica di applicazione del diritto applicabile per le operazioni avviate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'Autorità di Gestione (Rif. Art.73 (2) (f) RDC);
- 8) Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di Stato, ove applicabili;
- 9) La proposta non può essere oggetto di doppio finanziamento;
- 10) Capacità del beneficiario di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione (Rif. Art.73 (2) (d) RDC);
- 11) Riconducibilità ad operazioni oggetto di un parere motivato della CE, in riferimento ad un'infrazione (Art.73.2 (i) RDC), ad eccezione delle operazioni che contribuiscono alla chiusura dell'infrazione stessa;
- 12) Rispetto della normativa applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale (Rif. Art.73 (2) (e) RDC), per il soddisfacimento del presente requisito è sufficiente che le attività per la predisposizione della VIA siano state avviate;
- 13) La proposta relativa a investimenti infrastrutturali con durata superiore a cinque anni prevede l'immunizzazione degli effetti del clima (Rif. Art.73 (2)(j) RDC);
- 14) Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo contro l'ambiente.** (Rif. Art 17 Reg.UE 2020/852).

c) Requisiti di ammissibilità specifica, trovano applicazione in relazione all'Azione cui sono riferiti, e per l'Azione 2.5.1 sono sotto elencati, così come previsti nel documento "Metodologia e Criteri di selezione delle operazioni":

- 15) Coerenza con il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico della Sicilia.
- 16) Coerenza con la pianificazione d'Ambito.
- 17) Limitatamente alla tipologia di interventi codice 066 "conformità ai criteri di efficienza energetica": gli interventi in campo fognario/ depurativo devono essere realizzati in modo da far sì che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 %.

L'UCO effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale, l'ammissibilità sarà accertata attraverso l'esame e il controllo delle dichiarazioni (punti a.3 e da b.4 a b.12) e delle documentazioni/relazioni trasmesse (punti b.13 e b.14 e da c.15 a c.17) dai Beneficiari.

Al termine della verifica di ammissibilità sostanziale, l'UCO rende noti gli esiti istruttori ai soggetti proponenti che hanno riscontrato la richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali e che sono coinvolti nel confronto negoziale. Il giudizio di ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per poter accedere alla successiva procedura di valutazione concertativo/ negoziale.

Art. 8 – Modalità di svolgimento della Procedura negoziata.

L'iter istruttorio delle proposte da ammettere al finanziamento prevede, dopo la verifica di ricevibilità formale e ammissibilità sostanziale di cui ai punti a), b) e c), basata sulla documentazione da allegare all'istanza, l'istruttoria per la valutazione basata sui criteri di valutazione e premiali, relativi alla specifica Azione che consentono di esprimere una valutazione di merito, con o senza l'attribuzione di un punteggio, per i criteri di cui ai punti d) ed e) sotto elencati:

d) Criteri di Valutazione :

- 18) Grado di rispondenza al principio del minimo costo (costruzione e gestione) in rapporto ai benefici attesi, numero di abitanti equivalenti serviti dall'infrastruttura;
- 19) Localizzazione nell'ambito di agglomerati in procedura di infrazione che determinano un maggiore abbattimento delle sanzioni;
- 20) Interventi "conformi ai criteri di efficienza energetica";
- 21) Qualità del piano di gestione economica e tecnico-manutentiva dell'intervento.

e) Criteri premiali:

- 22) Integrazione con interventi di efficientamento energetico (recupero di energia e materia dai fanghi, microturbine, ecc. ..);
- 23) Partecipazione finanziaria del soggetto proponente al finanziamento dell'intervento;
- 24) Cantierabilità: stato di avanzamento della progettualità degli interventi;
- 25) Intervento complementare a ulteriori iniziative, attivate nell'ambito di altri piani di investimento, che migliorano/completano le funzioni svolte dall'infrastruttura.

Le istanze saranno quindi sottoposte, a cura dell'UCO, secondo le modalità che, di volta in volta, saranno ritenute più opportune in confronto negoziale diretto con i singoli Enti proponenti, nell'ambito di un tavolo di concertazione e valutazione, per misurare l'apporto delle operazioni all'attuazione dell'Azione 2.5.1 del PR FESR Sicilia 2021/2027.

A partire dall'elenco di proposte progettuali valutate positivamente nell'ambito della prima fase di istruttoria della fase negoziale, si giunge, ad esito dei successivi incontri tecnico-operativi svolti in confronto con i soggetti proponenti, all'individuazione dell'elenco delle operazioni finanziabili.

Le proposte progettuali pervenute possono essere oggetto di modifica e integrazione nell'ambito dei suddetti tavoli tecnici. Al termine dell'ultimo tavolo tecnico di confronto negoziale diretto, i contenuti della proposta progettuale saranno considerati definitivi.

Il responsabile UCO dell'Azione 2.5.1 (Dirigente del Servizio S.01 Servizio Idrico Integrato – Dissalazione e sovrambito) attribuirà secondo i criteri del precedente elenco d) ed e), un giudizio sintetico (insufficiente – sufficiente – buono - ottimo) sulla base della proposta progettuale definitiva e degli elementi acquisiti nel corso del confronto negoziale. Ai fini dell'ammissibilità, l'operazione dovrà raggiungere un giudizio minimo pari a "sufficiente", i criteri premiali non concorrono al raggiungimento del giudizio minimo.

Dell'attività istruttoria, condivisa in sede di confronto negoziale, risulterà evidenza documentale, mediante l'elaborazione da parte dell'UCO e sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti di appositi verbali opportunamente datati da cui risulti, tra l'altro, per ciascuna operazione, l'avvenuta verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi programmatici, le modalità di applicazione dei requisiti e criteri di selezione/priorità prescelti, nonché i documenti analizzati a supporto delle valutazioni effettuate. Nel caso di equivalenza tra due o più proposte avrà precedenza quella che contribuisce maggiormente al raggiungimento dei target previsti per l'investimento.

Al termine della fase negoziale si procederà con la stesura dell'elenco delle operazioni finanziabili. Il CdR adotta il Decreto con il quale approva l'elenco delle operazioni ammissibili e finanziabili, delle operazioni ammissibili e non finanziabili, nonché l'elenco delle operazioni escluse con le relative motivazioni.

Art. 9 – Rispetto del principio del “Non arrecare danno significativo” (DNSH)

Con il presente Invito il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti è soggetto all'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, relativamente al principio “*non arrecare un danno significativo*” (Do No Significant Harm - DNSH) agli obiettivi ambientali individuati all'art. 9 del Reg. UE n. 2020/852.

Tramite tale Regolamento, detto “Regolamento Tassonomia” e i successivi regolamenti delegati, la Commissione definisce i criteri di vaglio tecnico da applicare alle attività economiche che forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi climatici e agli obiettivi ambientali, senza arrecare un danno significativo a nessun altro obiettivo, e che vengono quindi individuate come sostenibili e finanziabili (Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023, relativo agli obiettivi mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, Regolamento delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023, relativo agli ulteriori 4 obiettivi ambientali).

I sei **obiettivi ambientali** introdotti dall'art.9 del Reg n. 2020/852 sono:

- la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- la transizione verso un'economia circolare;
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo n.17 del Regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» ex-ante, in itinere ed ex-post, per i sei obiettivi ambientali di interesse, come segue:

1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto, su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

Il concetto di “significatività” degli impatti potenziali sui sei obiettivi ambientali è individuato dalla Tassonomia che indica le “soglie” o i “criteri di vaglio tecnico” al di sopra dei quali un'attività economica non è considerata più sostenibile, in quanto gli impatti potenziali sarebbero significativi (Regolamento (UE) 2020/852, Regolamento Delegato (UE) 2023/2486).

La procedura di VAS (Allegato IV del Rapporto ambientale) del PR ha analizzato tutte le tipologie di intervento del medesimo PR e individuato i potenziali impatti sui sei obiettivi ambientali DNSH, concludendo che il PR non comporta impatti ambientali significativi per i seguenti motivi:

- perché gli interventi, nella maggior parte dei casi e per la loro natura, non producono impatti significativi;
- perché gli interventi ritenuti a maggior impatto (sulla base di quanto stabilito dalla Tassonomia) saranno realizzati con opportuni criteri di attuazione e/o con misure di mitigazione che riducono al minimo o eliminano del tutto gli impatti significativi.

Si riporta la tabella di sintesi della suddetta valutazione, relativa all'Obiettivo specifico RSO2.5, per il settore di interesse dell'Azione 2.5.1, per i quali occorrerà procedere ad un approfondimento valutativo:

Settore di Intervento		1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	2. Adattamento ai cambiamenti climatici	3. Uso sostenibile o protezione delle risorse idriche e marine	4. Transizione ad un'economia circolare	5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (su aria, acqua, suolo, sottosuolo)	6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi
65	Raccolta e trattamento delle acque reflue	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH a condizione di integrare i progetti con le soluzioni di adattamento (in	Impatti positivi sull'obiettivo ambientale DNSH: l'intervento contribuisce positivamente al raggiungimento	Non pertinente (nessun impatto, né positivo né negativo)	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali	Potenziati impatti negativi sull'obiettivo ambientale DNSH in caso di interferenza fisica. In fase di attuazione, anche in

		attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.	caso di vulnerabilità al rischio climatico), per rendere le opere “a prova di clima”.	dell'obiettivo.		misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.	assenza di procedure di VIA o VINCA obbligatorie, occorre valutare le interferenze e le relative misure di mitigazione.
66	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH a condizione di integrare i progetti con le soluzioni di adattamento (in caso di vulnerabilità al rischio climatico), per rendere le opere “a prova di clima”.	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.	Non pertinente (nessun impatto, né positivo né negativo)	Impatti nulli sull'obiettivo ambientale DNSH, a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione.	Potenziati impatti negativi sull'obiettivo ambientale DNSH in caso di interferenza fisica. In fase di attuazione, anche in assenza di procedure di VIA o VINCA obbligatorie, occorre valutare le interferenze e le relative misure di mitigazione.

Questo UCO conferma il giudizio valutativo espresso in sede VAS in merito alle potenziali pressioni sui 6 obiettivi ambientali di cui al Reg. UE 852/2020 derivanti dalle Azioni interessate e rappresenta che il metodo di valutazione più opportuno, da applicare al fine della verifica di assenza di impatti significativi sull'ambiente è l'approfondimento valutativo.

Le schede tecniche, presenti nella Guida del MEF, forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture. Vengono presentate informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli applicabili, oltre agli adempimenti da assolvere e alla tipologia di documentazione che può essere utile raccogliere per documentare il rispetto dei requisiti relativi alle diverse attività trattate dalle misure finanziate.

Le schede tecniche selezionate, in base agli ambiti di attività prevalenti per ciascun intervento, sono:

- **Scheda 24** “Realizzazione impianti trattamento acque reflue”;
- **Scheda 3** “PC e AEE non medicali” con impiego facoltativo e non vincolante, nel caso siano previsti l'acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **Scheda 5** “Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovo di edifici” con impiego facoltativo e non vincolante ;

Si raccomanda di verificare la possibile applicazione di ulteriori schede tecniche in base alla specifica tipologia di attività oggetto di finanziamento.

Ciascuna scheda è accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda differenziandoli, ove applicabile, tra quelli *ante-operam* a quelli *post-operam*.

Per le “Attività non tassonomiche” per le quali gli atti delegati della *Tassonomia* non hanno previsto requisiti specifici, per definire il contributo sostanziale agli obiettivi ambientali, i vincoli indicati nelle schede derivano dalla normativa ambientale in vigore per il settore di riferimento ovvero dalle migliori tecniche o tecnologie disponibili (*Best Available Techniques – BATs*), come richiesto al punto 2.4 dagli *Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»*. Viene pertanto richiesta l'adozione dei migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. Le check list compilate dovranno essere sottoscritte e datate.

Si rappresenta che è obbligatorio fornire una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH, identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi ed eventuali costi derivanti dalla realizzazione di studi e attività connesse al rispetto del contributo sostanziale e del principio DNSH sono inclusi nel finanziamento.

Gli impegni presi nella fase di auto-valutazione dovranno essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti relativi all'attuazione delle operazioni fino al completamento della realizzazione degli interventi; pertanto, le Amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni operazione non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso, nei principali atti programmatici e attuativi.

Nelle gare per affidamento del servizio di progettazione, i requisiti tassonomici vanno indicati nel capitolato e nel disciplinare, al fine di permettere al progettista affidatario di recepire le prestazioni specifiche.

Nelle gare per l'affidamento dei lavori, i requisiti tassonomici devono essere già recepiti nel progetto esecutivo e pertanto potrebbe essere utile, a titolo informativo, richiamarli nel bando di gara.

Nel caso in cui sia stato già approvato il progetto definitivo e/o esecutivo, questo deve essere conforme ai vincoli DNSH indicati nelle Schede della Guida operativa e nei Regolamenti delegati (e quindi va, nel caso, reso conforme).

La valutazione DNSH deve considerare l'intero ciclo di vita dell'attività e nel caso in cui, nonostante una attenta progettazione-realizzazione-gestione si verificassero impatti significativi, sarà necessario prevedere misure di mitigazione e/o di compensazione.

In particolare, nella fase attuativa occorre dimostrare che le operazioni sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi e alla conclusione delle attività, producendo la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Ai fini del riscontro richiesto si consiglia il supporto della documentazione sotto elencata:

- Comunicazione della Commissione europea 1054/2021, che dettaglia la metodologia di applicazione del principio del “Do no significant harm” (DNSH) all'interno del regolamento sul Dispositivo europeo di Ripresa e Resilienza (DRR).
- “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH” edizione aggiornata al maggio 2024, adottata con la Circolare MEF-RGS n. 22/2024, e il collegato materiale, messo a disposizione e man mano aggiornato sulla pagina dedicata del sito <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html>
- La Guida aggiornata recepisce, fra l'altro, i criteri tecnici previsti per le attività, che forniscono un contributo sostanziale all'obiettivo dell'uso sostenibile delle acque (di cui al regolamento delegato UE n. 2023/2486)
- Quaderni Operativi della Fondazione IFEL, predisposti in ambito PNRR, per fornire indicazioni utili sugli adempimenti da tenere in conto nella predisposizione delle procedure di affidamento e nella progettazione degli interventi. Si attenzioni per esempio il Quaderno Operativo n.4 sul

trattamento delle acque reflue. Ai quaderni sono associati anche due allegati: Allegato 1 “Facsimile di Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH da inserire nella Relazione di sostenibilità dell’opera del progetto di fattibilità tecnico economica e Allegato 2 “Indicazioni di supporto per l’analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento del progetti”. <https://easy.fondazioneifel.it/ifel-easy/Documenti>.

- Vademecum sul principio DNSH del MASE, a cura del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR per la M2C4 I4.4 “*Investimenti in fognatura e depurazione*”.
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020; Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 del 27 giugno 2023; Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 del 27 giugno 2023.

Si allegano inoltre, i seguenti documenti:

- Verifica preliminare (Allegato 5);
- Modello per la Autovalutazione del principio DNSH (Allegato 5bis);
- Relazione di approfondimento valutativo DNSH (Allegato 6);
- modello Autodichiarazione DNSH e Verifica Climatica (Allegato 6 bis);
- schede tecniche relative agli interventi di riferimento, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- le checklist di verifica e controllo per i settori di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica ex-ante ed ex-post .

Art. 10 - Immunizzazione dagli effetti del clima (Verifica Climatica)

Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 – RCD) definisce all’art. 2, paragrafo 42, l’immunizzazione dagli effetti del clima come “*un processo volto ad evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050*”. Per rendere operativi questi principi, ai sensi dell’art. 73.2 j) del RDC, è necessario garantire che tutti gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, siano immuni dagli effetti del clima.

A tal fine la Commissione europea con Comunicazione 2021/C 373/10 del 16 settembre 2021 ha fornito “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (di seguito *Orientamenti della CE*). Per una più agevole ed efficace applicazione, in data 6 ottobre 2023 il Dipartimento per le Politiche di Coesione, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e la Sicurezza energetica e con la BEI-Iniziativa JASPERS, ha fornito “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” (di seguito *Indirizzi nazionali*).

Considerato che la verifica dell’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dal PR è stata inclusa tra i requisiti di ammissibilità generale delle operazioni da selezionare e deve essere assicurata conformemente alle metodologie dei citati *Orientamenti della CE* e *Indirizzi nazionali (Rif. Art.73 (2)(j) RDC)*, i potenziali beneficiari, in conformità di quanto riportato nel Manuale per l’attuazione devono predisporre una relazione di “Verifica climatica”. Per i Settori di intervento relativi al presente Invito, 65 e 66, si riporta quanto indicato dall’Allegato ai suddetti “Indirizzi Nazionali”, relativamente alla necessità o meno di procedere alla verifica climatica.



		FASI DELLA VERIFICA CLIMATICA					NOTE
Settore di Intervento		Verifica Climatica Necessaria	Screening Mitigazione (da Tabella 1 Orientamenti)	Analisi dettagliata Mitigazione	Screening Adattamento	Analisi dettagliata Adattamento	
65	Raccolta e trattamento delle acque reflue	SI	In alcuni casi	Se necessaria da risultati screening	SI	Se necessaria da risultati screening	Screening mitigazione richiesto in caso di impianti di trattamento delle acque reflue di grandi dimensioni
66	Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica	SI	In alcuni casi	Se necessaria da risultati screening	SI	Se necessaria da risultati screening	Screening mitigazione richiesto in caso di impianti di trattamento delle acque reflue di grandi dimensioni

Ai fini della verifica richiesta si consiglia il supporto della documentazione sotto elencata:

- Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 373/10 del 16 settembre 2021 “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”;
- Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di Coesione “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”;
- Fondazione IFEL, Allegato 2, Indicazioni di supporto per l’analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento dei progetti PNRR;
- Jaspers “Case Study: Climate Proofing of Water and Wastewater Projects” Dicembre 2023;
- Jaspers “Approach to climate proofing for Water and Wastewater Projects” Dicembre 2023.

Si rappresenta che è disponibile ufficialmente il tool sviluppato dal team JASPERS per la verifica climatica dei progetti in campo idrico, al seguente link:

<https://www.politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/verifica-climatica-dei-progetti-infrastrutturali-finanziati-dalla-politica-di-coesione-2021-2027/verifica-climatica-tool-jaspers/>

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda

La presentazione delle istanze da parte dei potenziali beneficiari avverrà mediante l’invio dell’istanza e degli allegati progettuali e documentali, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

La pec di trasmissione della proposta dovrà riportare nell’oggetto in forma chiara, l’ente proponente, l’Invito di riferimento e come oggetto “PR FESR Sicilia 2021/2027 - Richiesta di comunicazione per la ricognizione delle proposte progettuali, da finanziare con l’Azione 2.5.1 Settore Fognario / depurativo Codice di intervento cod. XX”.

Le domande devono, inoltre, riportare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento presso il Beneficiario, il quale eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del sistema “Caronte”.

Le domande, comprensive di tutte le dichiarazioni/schede da allegare, devono essere complete di tutti i documenti obbligatori indicati al successivo paragrafo 12.

La trasmissione della pec potrà avvenire, dalla data di pubblicazione del presente invito sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, fino alle **ore 24:00 del 30 settembre 2025**

Non saranno ammesse proposte trasmesse con modalità difformi da quanto indicato al presente articolo e non saranno prese in considerazione le richieste che, per qualsiasi motivo, non siano giunte a destinazione in tempo utile.

La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46, 47, 48 del DPR n. 445/2000 ed è soggetta alle conseguenze e alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR nel caso di dichiarazioni mendaci.

Tutte le comunicazioni tra i proponenti e la Regione Siciliana dovranno avvenire esclusivamente mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzata per la trasmissione della proposta, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Art. 12 – Documentazione da allegare all'istanza

Gli enti richiedenti devono presentare, con le modalità previste al precedente art.11, unitamente alla domanda di contributo finanziario riportata all'**Allegato 1** al presente Invito, i documenti di seguito indicati:

Allegato A - Scheda Intervento (Allegato 2 al presente Invito);

Allegato B - Scheda Quadro economico e Cronoprogrammi (Allegato 3 al presente Invito);

Allegato C - Dichiarazione dei Requisiti di Ricevibilità (art.7, lettera a) p.to 3) e Ammissibilità generale (art.7, lettera b) p.ti da 4 a 12, lettera c) p.ti 15,16) eventualmente corredata da documenti per il riscontro (da elaborare a cura del Proponente);

Allegato D - Scheda Ammissibilità specifica e Valutazione (Allegato 4 al presente Invito) corredata da eventuali relazioni di approfondimento;

Allegato E/Ebis - Autovalutazione del principio DNSH (Allegato 5 bis al presente Invito) e Relazione di approfondimento valutativo DNSH;

Allegato F - Dichiarazione (ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 e ssmmii) a firma del legale rappresentante di "Impegno al rispetto del principio DNSH e Verifica Climatica anche nelle fasi di esecuzione e successive" (Allegato 6 bis al presente Invito);

Allegato G - Scheda 24 e Cecklist (ex-ante ed ex-post), (Allegati 7 e 7bis al presente Invito);

Allegato H - Scheda 3 e Cecklist (ex-ante ed ex-post) ove applicabile e con impiego facoltativo (Allegati 8 e 8bis al presente Invito);

Allegato I - Scheda 5 e Cecklist (ex-ante ed ex-post) ove applicabile e con impiego facoltativo (Allegati 9 e 9bis al presente Invito);

Allegato L - Relazione sulla *Verifica climatica* (art.10).

Allegato M - Progetto dell'intervento;

Allegato N - Provvedimenti di approvazione, tecnica e amministrativa secondo normativa vigente, del livello di progettazione proposto;

Allegato O - Relazione descrittiva del progetto in termini di contributo efficace dell'operazione da selezionare al conseguimento dell'Obiettivo Specifico del PR nel quale si incardina il presente Invito di selezione;

Allegato P - Eventuale Relazione per la dimostrazione del rispetto dei criteri di efficienza energetica dichiarata (Settore 066);

Allegato Q - dichiarazione attestante la posizione dell'Ente in merito al regime IVA applicabile all'operazione;

Allegato R - Scheda di attribuzione del CUP.

Le dichiarazioni rese sono soggette al controllo da parte del Servizio, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.

La documentazione obbligatoria, descritta al precedente comma, non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa, salvo i casi in cui può essere attivato il soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.

Art.13 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90 e della legge regionale n. 7/2019, è il Dirigente pro tempore del Servizio S.01 “Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrabbito” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Responsabile UCO, Ufficio Competente delle Operazioni, per la suddetta Azione 2.5.1

Ogni eventuale domanda di informazione e/o di chiarimenti relativi al presente Invito Pubblico per manifestazione di interesse, dovrà essere inoltrata, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it avendo cura di specificare chiaramente l'oggetto della richiesta.

Art. 14 - Tutela della privacy - Trattamento dei dati personali

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., i Soggetti Proponenti (beneficiari) del presente Invito sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.

I dati forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse all'Invito e/o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e per determinare l'idoneità dei partecipanti.

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Invito, implica piena conoscenza e accettazione, da parte del Beneficiario, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

La Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, in nome del suo legale rappresentante, è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo dal presente Invito.

Art. 15 - Forme di tutela giurisdizionale

Avverso l'Invito e i provvedimenti attuativi, relativi al procedimento di concessione del contributo finanziario, i soggetti interessati potranno presentare:

- a) ricorso amministrativo al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo inerente la procedura di selezione;
- b) in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo del 15 maggio 1946, n. 455, entro 120



giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione dal procedimento di selezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;

- c) ricorso, nelle dovute forme processuali, dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Art. 16 - Pubblicità

Il presente Invito sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, secondo quanto previsto dall'art.34 della Legge n.7/2019 e della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, regolata dal D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii, e sul sito www.euroinfosicilia.it

Art. 17 - Disposizioni varie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Invito si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

Allegati:

- Allegato 1 - Modello "Domanda di partecipazione";
- Allegato 2 - Modello "Scheda Intervento";
- Allegato 3 - Modello "Scheda Quadro economico e Cronoprogrammi";
- Allegato 4 - Modello "Scheda Ammissibilità e Valutazione";
- Allegato 5 - Verifica preliminare;
- Allegato 5 bis - Modello per la autovalutazione del principio DNSH;
- Allegato 6 - Relazione di approfondimento valutativo DNSH;
- Allegato 6 bis - Modello Autodichiarazione DNSH e Verifica Climatica;
- Allegato 7 - Modello Scheda 24;
- Allegato 7 bis- Cecklist (ex-ante ed ex-post) per la scheda 24;

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone